

Ottobre 2020

Decontribuzione Sud - Decreto Legge 104/2020

Con il decreto in oggetto il Governo ha introdotto numerosi provvedimenti di diversa natura, destinati a sostenere imprese e lavoratori nell'ultimo periodo di questo 2020, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 che dopo l'emergenza sanitaria continua a far registrare significative difficoltà per il sistema economico del Paese.

Di seguito Vi proponiamo una sintesi della **Decontribuzione Sud** a seguito delle indicazioni operative fornite dall'Inps.

L'articolo 27 del D.L. n. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 introduce un esonero contributivo parziale (Decontribuzione Sud) a favore dei datori di lavoro privati con unità operative in aree svantaggiate. Pertanto, l'agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. L'esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L'esonero contributivo è applicabile per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 e spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico.

Il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'esonero contributivo in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate), si considera "Aiuti di Stato" fruibile alle seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere). Infatti la Commissione Europea limita gli aiuti temporanei connessi all'emergenza sanitaria al valore complessivo di cui sopra;
- siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia da COVID-19;
- siano concessi entro il 30 giugno 2021.

Pertanto, vi invitiamo a verificare e quantificare gli "aiuti di Stato" fruiti nel periodo di emergenza, per poi valutare con il nostro supporto, le altre condizioni di spettanza.

Nel ringraziarVi per l'attenzione, Vi informiamo che, come sempre, i nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti su quanto esposto nella presente.

Duraccio Consulenti Del Lavoro S.r.l. –S.t.P.